



**CORPO DI POLIZIA LOCALE**  
**UNIONE MONTANA DEI DUE LAGHI**

Gignese – Brovello Carpugnino (Provincia del Verbano Cusio Ossola)

Armeno - Massino Visconti – Nebbiuno – Pisano – Colazza (Provincia di Novara)

*Sede Operativa: P.za IV Novembre, 9 28040 Massino Visconti (NO)*

*Tel. 0322 219120 fax 0322 219640 cell. 335 5440736*

C.F. 91016670035 codice univoco UF9JJO

[poliziale.unioneduelaghi@pec.it](mailto:poliziale.unioneduelaghi@pec.it)



N. 714/2019

PROT. N. 3575

**IL SINDACO DI COLAZZA**

**PREMESSO** che:

- Durante l'ultima stagione estiva a seguito di violenti temporali sono crollati alcuni alberi in diverse vie del Comune di Colazza, che hanno causato il danneggiamento di numerose linee elettriche e telefoniche palificate, creando inoltre grave pericolo per l'incolumità di chi transita sulla pubblica via;
- Effettuato un sopralluogo in stessa data da parte dello scrivente unitamente al Commissario Aceti Mauro della Polizia Locale ed il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale geom. Barone Massimo;
- Constatata la presenza di numerosi alberi incombenti sulla viabilità pubblica che in caso di nuovo evento atmosferico di forte intensità potrebbero far cadere rami sia sulla strada che sulle infrastrutture ENEL e TELECOM creando sia pericolo che interruzione di pubblico servizio;
- Gli alberi danneggiati ed inclinati dai precedenti eventi atmosferici potrebbero crollare al suolo interrompendo la viabilità e creando notevole pericolo all'utenza veicolare e pedonale;
- La circolazione e la sicurezza stradale devono sempre essere garantite;
- Con propria nota n. 0027105 del 03/10/2019 la Provincia di Novara, Servizio Viabilità, ha invitato i Sindaci ad emettere una propria Ordinanza per la potatura e l'abbattimento da parte dei proprietari delle alberature e delle siepi che per le loro condizioni possono andare ad inficiare la sicurezza stradale e la funzionalità delle infrastrutture, soprattutto se palificate, anche in vista dell'approssimarsi della stagione invernale e delle conseguenti condizioni metereologiche avverse;

**RITENUTO** di tutelare la pubblica e privata incolumità adottando provvedimento contingibile ed urgente di taglio piante poste in prossimità del confine stradale;

**CONSIDERATO CHE**, ai sensi dell'art. 38 del Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 L.R. 4/2009, "nelle aree di pertinenza di strade pubbliche, elettrodotti e altre reti tecnologiche possono essere eseguiti gli interventi di potatura della chioma, il taglio delle piante che interferiscono con la rete, il taglio delle piante inclinate od instabili al fine di garantire il regolare funzionamento delle reti".

**PRESO ATTO** che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L.241/1990;

**RICHIAMATE** le norme di legge che sanzionano i comportamenti omissivi di cui sopra ed, in particolare, gli artt. 16 - 29 - 31, del Codice della Strada (D. Lgs n. 285 del 30.04.1992), recanti:

1. Art. 16 "Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati" del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i., che al comma 1, punto c) vieta di "impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni ovvero recinzioni";
2. Art. 29 "Piantagioni e siepi" del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i., che fa obbligo ai "proprietari confinanti di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondano la segnaletica e che compromettano leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie";
3. Art. 31 "manutenzione delle ripe" del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i.;

**ATTESO** che a norma dell'art. 26, comma 6 D.P.R. 16/12/1992, n. 495 la distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 (sei) metri;

**VISTI:**

- Gli articoli n. 892, 893, 894, 895, 896, del Codice Civile;
- Il D. Lgs 30.04.1992 n. 285 e s.m.i.;
- Il D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e s.m.i.;
- La Legge Regionale Piemonte n. 4/2009;
- Il "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei regolamenti regionali 15 febbraio 2010, n. 4/R, 4 novembre 2010, n. 17/R, 3 agosto 2011, n. 5/R." ed in particolare che trova applicazione il comma 4 dell'art.38 del citato Regolamento;
- Lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento Comunale di Polizia Urbana per il Decoro e la Sicurezza dei Cittadini;
- Il Regolamento Comunale sui servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e servizi connessi;
- Il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 s.m.i. ed in particolare gli artt. 50, c.4 e 54, c.4 del D. Lgs 267 del 18/08/2000 e s.m.i..
- La L. n. 241/1990 art. 8 c. 3;

**ATTESA** la propria competenza all'adozione del presente atto in base all'art. 54 c.1 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., contenente il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali;

**ORDINA**

1. Ai proprietari, ai conduttori, possessori, usufruttuari, curatori e detentori a qualunque titolo degli immobili posti lungo le strade provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico dell'intero territorio comunale, ed ai proprietari di terreni o fondi rustici o parte di essi, nonché di pertinenze o corti di servizio di edifici in stato di abbandono, di provvedere ordinariamente:
  - a. Al taglio dei rami delle piante sporgenti oltre il ciglio stradale fino ad un'altezza di mt. 4,50 (quattro/50) dal manto stradale;
  - b. Alla potatura delle siepi, arbusti, cespugli, rovi, alberature e simili che si protendono oltre il confine di strade provinciali, comunali, vicinali o consorziali che pregiudichino la pulizia ed il decoro, la viabilità e la segnaletica stradale o che comunque ne compromettano la leggibilità, nonché rispettare le distanze previste dal codice per la loro messa a dimora. Nel caso in cui il fogliame degli alberi piantati in terreni laterali o le ramaglie di qualsiasi genere cadano sul piano viabile per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, i proprietari o i fittavoli sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile al fine di evitare che i pedoni, i ciclisti ed i veicoli in generale possano scivolare sul sedimento vegetale;
  - c. Al mantenimento delle aree, oggetto della presente ordinanza, pulite ed in perfetto ordine attraverso una manutenzione periodica al fine di evitare oltre agli inconvenienti sopra indicati anche il possibile rischio di propagazione di incendi;
  - d. Al taglio ed alla verifica puntuale degli alberi piantumati entro la fascia di mt. 6,00 (sei) dal ciglio stradale, o superiore a metri 6,00 se con altezza tale che in caso di caduta possano comunque invadere con le propaggini superiori la sede stradale, con particolare cura per quegli esemplari che abbiano subito danni (ad esempio scosciamenti delle branche principali, rotazione del fusto, rottura dei rami ecc.) nel corso degli ultimi eventi meteorologici di forte intensità, procedendo alla loro messa in sicurezza mediante potature delle chiome o abbattimento.
2. Ai proprietari e/o conduttori degli immobili e dei terreni di assicurare la regolare manutenzione di fossi stradali di scolo e ripristinarli se abbandonati, ricoperti o intasati, rimuovendo ogni materiale quali, ad

esempio, erbe di sfalcio, fogliame, detriti o rifiuti che ostacolano il regolare deflusso delle acque, ripristinando ogni irregolarità.

3. Nell'eventualità in cui gli interessati non procedano autonomamente al taglio delle piante e delle siepi, in caso di urgenza e grave pericolo per la circolazione, i lavori verranno eseguiti dall'Amministrazione Comunale, senza ulteriore comunicazione, con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o conduttori degli immobili e dei terreni medesimi.

### **RENDE NOTO CHE**

1. L'osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza deve essere continuativa dalla data di emissione, in forza della natura delle norme e dei regolamenti sopra indicati;
2. Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Locale sono incaricati della vigilanza e del rispetto della presente ordinanza ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i.;
3. I trasgressori saranno puniti con sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 450,00, oltre le spese sostenute dal Comune nei casi in cui al punto 3) del dispositivo;
4. La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Colazza e ne verrà data pubblicità con i mezzi che verranno ritenuti opportuni.

### **INCARICA**

Il Servizio Associato di Polizia Locale dell'Unione Montana dei Due Laghi di provvedere all'identificazione dei proprietari dei fondi per renderli edotti degli obblighi derivanti dal presente provvedimento.

### **DISPONE**

1. Di trasmettere copia della presente Ordinanza Sindacale alla Prefettura di Novara;
2. Di trasmettere copia della presente Ordinanza Sindacale alla Provincia di Novara;
3. Di dare informazione della presente Ordinanza Sindacale alla Cittadinanza;
4. Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line del Comune di Colazza;
5. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito web del Comune;
6. Di trasmettere copia della presente Ordinanza Sindacale al Comando del Corpo di Polizia Locale dell'Unione Montana dei Due Laghi.

### **INFORMA**

Sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza gli Ufficiali e gli Agenti del Corpo di Polizia Locale e i Funzionari del Servizio Tecnico comunale.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990, all'Albo del Comune.

Colazza, li 7 OTT. 2019



IL SINDACO  
Corrado Riboni  
*Corrado Riboni*